

via Don Scinà. Fa parte della VII sede il territorio compreso tra la regia trazzera Niscemi Caltagirone con la quale confina con la VI sede, e le strade vicinali Donna Paola Valle Pozzo, Perniciaro Valle Pozzo, Vicinale Bausa e vicinale Fonte Apa Carruba, confinando con la II sede. I fronti delle strade di confine con la VI sede sono inclusi, mentre i confini con la III sede sono esclusi.

Popolazione residente n. 3.733.

Il presente decreto sarà inviato al comune di Niscemi per la pubblicazione nell'albo pretorio nei modi e nei termini di legge, all'Azienda USL n. 2 di Caltanissetta, all'Ordine provinciale dei farmacisti di Caltanissetta e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 22 giugno 2009.

GUIZZARDI

(2009.26.1822)028

DECRETO 30 giugno 2009.

Modalità applicative della trattenuta prevista dall'art. 13, comma 1, lett. a), della legge 24 giugno 2009, n. 77.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, che individua nella soglia del 14% del finanziamento cui concorre lo Stato il tetto per la spesa farmaceutica territoriale;

Vista la legge n. 77 del 24 giugno 2009, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera a), della citata legge che, per un periodo di dodici mesi, nell'ambito del riconoscimento alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci, dispone la trattenuta di una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge;

Tenuto conto che in base al medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), al fine di disciplinare le modalità applicative di tale trattenuta, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

Visto l'articolo 13, comma 5, della citata legge n. 77/2009, con il quale viene rideterminato in diminuzione, per l'anno 2009, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'art. 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visti gli esiti della riunione del gruppo ristretto interregionale sulla farmaceutica, coordinato dalla regione Toscana, secondo cui, al fine di dare applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della norma in questione, si è convenuto di:

a) effettuare il calcolo della trattenuta sulla spesa lorda per farmacia come da distinta contabile riepilogativa (D.C.R.);

b) utilizzare come base di calcolo i mesi relativi al periodo da maggio 2009 ad aprile 2010;

c) riportare la prima rata semestrale calcolata sulla base dei punti a) e b) in detrazione con la D.C.R. del mese di ottobre;

d) riportare in detrazione con la D.C.R. di dicembre una quota pari alla rata del mese di ottobre;

e) eseguire i relativi conguagli con la D.C.R. di aprile 2010;

Ritenuto di dover dare applicazione alla norma secondo quanto indicato dal gruppo interregionale sulla farmaceutica, al fine di consentire confronti omogenei sui livelli di spesa;

Decreta:

Articolo unico

La trattenuta di una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge, da effettuare in due rate per un periodo di dodici mesi a far data dal mese di maggio 2009, di cui alla legge 24 giugno 2009, n. 77, è così disciplinata:

a) le farmacie convenzionate, nel richiedere al S.S.N. la corresponsione di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci, riportano in detrazione con la D.C.R. del mese di ottobre 2009 la prima rata semestrale della trattenuta in questione, calcolata sulla spesa lorda, come da D.C.R., relativamente al periodo maggio-ottobre 2009;

b) le farmacie convenzionate nel richiedere al S.S.N. la corresponsione di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci, riportano in detrazione con la D.C.R. del mese di dicembre 2009 una quota pari alla prima rata;

c) eventuali conguagli verranno eseguiti con la D.C.R. del mese di aprile 2010.

Il presente decreto verrà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 30 giugno 2009.

RUSSO

(2009.26.1853)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 giugno 2009.

Approvazione di modifica alla vigenti norme di attuazione del piano particolareggiato del centro storico di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 34 dell'8 ago-

sto 1985, concernente norme speciali per il centro storico di Agrigento;

Visto il decreto n. 896 del 23 settembre 2007, con il quale è stato approvato il P.P del centro storico del comune di Agrigento;

Visto il foglio prot. n. 15912 del 18 marzo 2009, con il quale il comune di Agrigento ha trasmesso ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante alle norme di attuazione, consistente nell'integrazione da apportare all'art. 34;

Vista la delibera del consiglio comunale di Agrigento n. 108 del 6 agosto 2008, con la quale viene adottata la variante di cui sopra;

Visti gli atti ed elaborati trasmessi consistenti in:

— avviso di deposito della delibera n. 108/2008 affissa all'albo pretorio dal 6 febbraio 2009 al 26 febbraio 2009; pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6, parte II, del 6 febbraio 2009 e sul "Quotidiano di Sicilia" del 5 febbraio 2009; certificazione del segretario generale del comune di Agrigento datata 16 marzo 2009 dove non risultano essere pervenute osservazioni e/o opposizioni di seguito alle pubblicazioni;

Vista la proposta di parere n. 3 del 27 maggio 2009 del servizio 3°;

Ritenuto di potere condividere il superiore parere, che costituisce allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, è approvata la modifica alle vigenti norme di attuazione del piano particolareggiato del centro storico di Agrigento, di cui alla delibera consiliare n. 108 del 6 agosto 2008, come di seguito riportato:

— art. 34 - Attività commerciali e artigianali in centro storico;

Omissis

aggiunta ultimo comma:

"Al fine di tutelare, valorizzare e incentivare le attività commerciali ed artigianali all'interno del centro storico, contribuendo ad evitare fenomeni di degrado o di abbandono di dette attività, l'altezza minima dei locali degli esercizi artigianali e commerciali (calcolata come altezza media di tutti gli ambienti di lavoro della stessa azienda), già insediati o da insediare all'interno del perimetro di piano, (con esclusione delle "aziende industriali" di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 303/56), non può essere inferiore a mt. 2,50 purché i locali siano dotati di adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente e previo parere favorevole del competente ufficio dell'Azienda unità sanitaria locale" salvo diverse prescrizioni derivanti da norme specifiche in materia di sicurezza, di compatibilità ed agibilità dei locali con le relative destinazioni.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli atti ed elaborati in premessa citati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato: unitamente al parere dell'unità operativa 3.4/DRU n. 3 del 27 maggio 2009.

Art. 3

Il comune di Agrigento è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 giugno 2009.

AGNESE

(2009.25.1788)113

DECRETO 9 giugno 2009.

Approvazione di variante al vigente piano regolatore generale del comune di Montelepre.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il piano regolatore generale del comune di Montelepre, approvato con decreto n. 414 del 5 maggio 2003;

Visti gli artt. 56, 57 e 58 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Montelepre;

Vista l'istanza prot. n. 6209 del 9 maggio 2008, con la quale il capo settore territorio ed ambiente del comune in oggetto ha trasmesso a questo Assessorato la proposta di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Montelepre per la riduzione del distacco minimo delle costruzioni dal confine di strade di interesse locale a 10 mt. nelle zone D1, D2 e D3;

Vista la delibera consiliare n. 50 del 18 settembre 2007;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione datata 28 aprile 2008, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni entro i termini di legge;

Visto il parere n. 11 del 6 maggio 2009, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1 di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Oggetto dell'atto deliberativo è pertanto la modifica agli artt. 56, 57 e 58 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale che, appunto, indicano nella misura di 20 metri tale distanza dalle strade di interesse locale; la presente variante riduce la suddetta distanza da 20 m. 10 m.

A supporto della proposta di modifica è stata redatta una relazione istruttoria da parte del sopracitato responsabile del settore per migliore comprensione delle ragioni tecniche che hanno indotto l'Amministrazione alla presentazione della variante in oggetto; infatti vengono espressamente richiamati l'art. 2 del decreto legislativo n. 285/92, "Nuovo codice della strada" che, al comma 2, classifica le strade in determinate categorie; nella fattispecie le strade interessate dalla variante sono classificate "F" in

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg. Ie Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1978 n. 457;
VISTA la L.R. 7 maggio 1976, n. 70, modificata ed integrata dalla legge regionale n°34 del 8/8/1985 concernente norme speciali per il centro storico di Agrigento;
VISTO il D.Dir n°896 del 23 Settembre 2007 con il quale è stato approvato il P.P del centro storico del Comune di Agrigento
VISTO il foglio prot. n.15912 del 18/3/09 con il quale il Comune di Agrigento ha trasmesso ai sensi dell'art.4 della l.r.n°71/78, la variante alle Norme di Attuazione, consistente nell'integrazione da apportare all'art.34
VISTA la Delibera del Consiglio comunale di Agrigento n°108 del 6/08/08, con la quale viene adottata la variante di cui sopra
VISTI gli atti ed elaborati trasmessi consistenti in:
 Avviso di deposito della delibera n. 108/2008 affissa all'Albo Pretorio dal 6/02/2009 al 26 febbraio 2009; Pubblicazione G.U.R.S. n. 6, parte II, del 6/2/2009 e Sul "Quotidiano di Sicilia" del 05 febbraio 2009; certificazione del Segretario Generale del Comune di Agrigento datata 16/3/2009 dove non risultano essere pervenute osservazioni e/o opposizioni di seguito alle pubblicazioni.
VISTA la proposta di parere n°3 del 27/05/09 del Servizio 3°
RITENUTO di potere condividere il superiore parere, che costituisce allegato al presente decreto:

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica è approvata la modifica alle vigenti Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato del centro storico de Agrigento, di cui alla Delibera consiliare n°108 del 6/08/08, come di seguito riportato:

Art.34 Attività Commerciali e Artigianali in Centro Storico
(omissis)

aggiunta ultimo comma:

"Al fine di tutelare, valorizzare e incentivare le attività commerciali ed artigianali all'interno del Centro Storico, contribuendo ad evitare fenomeni di degrado o di abbandono di dette attività, l'altezza minima dei locali degli esercizi artigianali e commerciali (calcolata come altezza media di tutti gli ambienti di lavoro della stessa azienda), già insediati o da insediare all'interno del perimetro di Piano, (con esclusione delle "aziende industriali" di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 303/1956), non può essere inferiore a mt. 2,50 purchè i locali siano dotati di adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente e previo parere favorevole del competente Ufficio della A.U.S.L." salvo diverse prescrizioni derivanti da norme specifiche in materia di sicurezza, di compatibilità ed agibilità dei locali con le relative destinazioni."

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli atti ed elaborati in premessa citati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato: unitamente al al Parere dell'U.O. 3.4 /DRU n. 3 del 27/05/09.

ART.3) Il Comune di Agrigento è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto

ART.4) Ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 09 GIU. 2009

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Maurizio Agnese

Il Dirigente U.O. 3.4
(Arch. Michele Ingoglia)

Il Dirigente del Servizio 3°
(Arch. Giovanni Ciotta)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

Dipartimento Urbanistica

SERVIZIO 3°

Affari Urbanistici della Provincia di Agrigento

UNITA' OPERATIVA 3.4

OGGETTO:

Comune di AGRIGENTO - Variante ai sensi dell'Art. 4 legge regionale n. 71/1978, integrazione all'art. 34 delle N.T. di A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.A. n. 896 del 23 settembre 2007. - Delibera Consiliare n. 108 del 06/08/2008.

PARERE N. 03 del 27/05/09**Istruttoria Amministrativa**

Con la nota prot. n. 15912 del 18/03/09 il Comune di Agrigento ha richiesto a questo Assessorato l'approvazione di una variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.A. n. del 23 settembre 2007, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 71/78, consistente in una integrazione da apportare all'art. 34 delle N.T. di A. adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 6/8/2008.

Di seguito alla deliberazione consiliare sono state effettuate le seguenti pubblicazioni:

- Con Avviso di deposito della delibera n. 108/2008 affisso all'Albo Pretorio dal 6/02/2009 al 26 febbraio 2009 (con annessa certificazione di avvenuta regolare pubblicazione);
- Sulla G.U.R.S. n. 6, parte II, del 6/2/2009;
- Sul "Quotidiano di Sicilia" del 05 febbraio 2009;

Da apposita certificazione del Segretario Generale del Comune di Agrigento datata 16/3/2009 non risultano essere pervenute osservazioni e/o opposizioni di seguito alle pubblicazioni.

Contenuto

La proposta di variante, deriva da una richiesta della Camera di commercio (delibera camerale n°24 del 22/5/08) finalizzata a consentire e favorire le attività commerciali ed artigianali nei piani terra del centro storico.

L'integrazione all'art. 34 delle N.T. di A. così recita:

"Al fine di tutelare, valorizzare e incentivare le attività commerciali ed artigianali all'interno del Centro Storico, contribuendo ad evitare fenomeni di degrado o di abbandono di dette attività, l'altezza minima dei locali degli esercizi artigianali e commerciali (calcolata come altezza media di tutti gli ambienti di lavoro della stessa azienda), già insediati o da insediare all'interno del perimetro di Piano, (con esclusione delle "aziende industriali" di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 303/1956), non può essere inferiore a mt. 2,50 anche in deroga al Regolamento Edilizio comunale vigente o adottato e trasmesso all'Assessorato Territorio ed Ambiente per la relativa approvazione, purchè i locali siano

dotati di adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente e previo parere favorevole del competente Ufficio della A.U.S.L."

Considerato che:

- > la proposta di modifica in argomento, riguarda la variazione di parametri, come quello dell'altezza che principalmente riguardano aspetti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, in un ambito territoriale particolarmente ristretto ed esclusivo con peculiari caratteristiche storiche e vincolistiche,
- > per i locali da adibire ad attività di tipo economico, direzionale, commerciale e artigianale si prende atto del limite minimo per l'altezza interna, pari a 2,50 metri, da assumere come valore medio, ferma restando ovviamente, l'inderogabile necessità del parere di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con le valutazioni ed autorizzazioni della competente Soprintendenza.

Pertanto alla luce di quanto sopra espresso si è del parere che la modifica di che trattasi può trovare accoglimento con la modifica dell'altezza indicata a m 2,50
Inoltre, non si condivide la parte riguardante la correlazione ed il richiamo al Regolamento edilizio del PRG, stante che lo stesso riguarda ambiti di incidenza diversi da quello in esame,

per quanto detto, questa Unità Operativa 3.4 è del parere

che la variante alle N.T. di A. del P.P. del centro Storico di Agrigento, adottata con delibera di C.C. n. 108 del 6/8/2008 sia meritevole di approvazione con le aggiunte evidenziate in neretto

Art.34 _____ aggiunta ultimo comma _____

Al fine di tutelare, valorizzare e incentivare le attività commerciali ed artigianali all'interno del Centro Storico, contribuendo ad evitare fenomeni di degrado o di abbandono di dette attività, l'altezza minima dei locali degli esercizi artigianali e commerciali (calcolata come altezza media di tutti gli ambienti di lavoro della stessa azienda), già insediati o da insediare all'interno del perimetro di Piano, (con esclusione delle "aziende industriali" di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 303/1956), non può essere inferiore a mt. 2,50 purchè i locali siano dotati di adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente e previo parere favorevole del competente Ufficio della A.U.S.L." **salvo diverse prescrizioni derivanti da norme specifiche in materia di sicurezza, di compatibilità ed agibilità dei locali con le relative destinazioni.**

IL RESPONSABILE DELL'U.O. 3.4
(Arch. Michele Ingoglia)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
(Arch. Giovanni Ciotta)

